

DISCIPLINARE D'OBBLIGO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO

DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CAMERA N. _____

ALLEGATO C

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Comune di Riva presso Chieri,

TRA

Il Comune di Riva presso Chieri, rappresentato dal Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Tributi, Maurizio Mazzei, (di seguito denominato per brevità "Comune" o "Ente Concedente")

E

Il/La Sig./S.ra. _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____ via _____, C.F. _____, in servizio presso _____ (la Scuola) in qualità di (Docente / ATA) (di seguito denominato "Concessionario");

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto della concessione

Il Comune concede in uso temporaneo al Concessionario, che accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, il locale di proprietà comunale (camera con bagno di circa 20 mq) sito al piano terra dell'immobile della Scuola dell'Infanzia. Il locale viene consegnato arredato come da separato verbale di consistenza.

Articolo 2 - Destinazione d'uso, carattere personale e divieti

Il locale dovrà essere utilizzato dal Concessionario in via esclusiva e strettamente personale, quale punto d'appoggio logistico temporaneo per le sole esigenze connesse al proprio servizio sul territorio comunale.

È fatto assoluto divieto di ospitare in via stabile o temporanea familiari, coniugi, parenti o terzi estranei, nonché di sub-concedere o cedere a qualsiasi titolo l'uso del locale, anche parzialmente.

L'accertamento, da parte del Comune, della presenza non autorizzata di terzi nei locali comporterà la **risoluzione di diritto della concessione** per inadempimento, con obbligo di rilascio immediato della camera e incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

È fatto altresì assoluto divieto di detenere o introdurre nel locale animali da compagnia, anche temporaneamente, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie della struttura e nel rispetto della contiguità con l'immobile scolastico destinato all'infanzia. La violazione di tale divieto costituisce grave inadempimento e dà facoltà al Comune di dichiarare la risoluzione immediata della concessione.

Articolo 3 - Durata e recesso

La concessione ha durata limitata alle esigenze di servizio e scade improrogabilmente il 31 luglio di ogni anno scolastico, senza necessità di disdetta alcuna.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione in qualunque momento per motivate ragioni di pubblico interesse o per cessazione del servizio del dipendente a Riva presso Chieri, con preavviso di 15 giorni.

Articolo 4 - Canone e rimborsi spese

Il Concessionario si impegna a corrispondere al Comune l'importo mensile complessivo di **€ 250,00**, ripartito in:

- **€ 200,00** a titolo di canone di concessione occupazione spazi;
- **€ 50,00** a titolo di mero rimborso forfettario, fuori campo IVA, per consumi di energia elettrica, riscaldamento, idrico e tassa rifiuti (TARI).

Il pagamento dovrà avvenire entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese esclusivamente utilizzando gli avvisi di pagamento PagoPA consegnati dall'Ente.

Articolo 5 - Oneri fiscali, imposta di bollo e spese di registrazione

Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dal presente atto sono disciplinati come segue:

- Imposta di bollo: L'imposta di bollo (pari a € 16,00 per ogni quattro facciate e comunque ogni 100 linee) è a totale ed esclusivo carico del Concessionario. Il Concessionario si impegna a consegnare all'Ente i relativi contrassegni telematici (marche da bollo) da apporre sull'originale dell'atto prima della sua sottoscrizione, oppure ad assolverla in modalità virtuale se previsto dall'Ente.
- Spese di registrazione: Qualora si renda necessaria la registrazione dell'atto in caso d'uso, o qualora questa sia richiesta dalla legge o da un'autorità competente, tutte le relative spese, imposte e sanzioni saranno a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

Il Comune è in ogni caso esonerato da qualsiasi onere o spesa fiscale presente o futura derivante dal presente atto.

Articolo 6 - Custodia e Manutenzione

La manutenzione ordinaria del locale e la pulizia interna sono a totale carico del Concessionario. La manutenzione straordinaria resta a carico del Comune.

Ai fini della sicurezza, della verifica della conformità degli impianti e per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria o riparazione delle dotazioni dei locali, l'unità organizzativa del Comune a cui fare riferimento è unicamente il "Settore Tecnico, Tecnico Manutentivo, Edilizia Pubblica". Ogni istanza o segnalazione di guasto agli impianti (idrico, elettrico, termico) deve essere indirizzata a tale Settore.

Al termine del periodo, il locale dovrà essere riconsegnato nelle medesime condizioni di pulizia e conservazione in cui è stato ricevuto.

Articolo 7 - Deposito Cauzionale

Il Concessionario costituisce a favore del Comune di Riva presso Chieri, a garanzia del perfetto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente disciplinare e della buona conservazione dei locali e degli arredi, un deposito cauzionale infruttifero pari a € 500,00 (cinquecento/00).

Tale somma dovrà essere versata tramite il circuito PagoPA prima della formale consegna delle chiavi e non potrà mai essere computata in conto canoni.

Il deposito verrà restituito al termine della concessione, entro 30 giorni dalla riconsegna delle chiavi, previa verifica dello stato dei locali e sottoscrizione del verbale di riconsegna senza rilievi o danni.

Articolo 8 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'esecuzione del presente disciplinare, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio (Comune)

Il Concessionario (Dipendente)
